

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 308

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché attuazione della direttiva 2008/103/CE»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 dicembre 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 187/10


Roma 16 DIC. 2010

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni Parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n . 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché attuazione della direttiva 2008/103/CE", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2010.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

Con i migliori saluti



Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

Roma, **16 DIC. 2010**

ANP/43/POCOM/16999

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi


E p.c. Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Con riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 dicembre 2010, si trasmette la nota prot. n. 106193 del 15 dicembre 2010 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in cui il predetto Dipartimento, nel comunicare di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare per l'ulteriore corso del medesimo provvedimento in epigrafe, lo restituisce debitamente bollinato.

IL CAPO DELL'UFFICIO
Luigi Gualandri





43
PCCM 103


Roma,

15 DIC. 2010

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

All' Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo – Economia
SEDE

e p.c. All' Ufficio legislativo – Finanze
SEDE



Prot. N. 106193
Rif. Prot. Entrata N. 106149
Allegati:
Risposta a nota del:

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso per posta certificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare per l'ulteriore corso del testo in esame.

Il Ragioniere Generale dello Stato
CANTO

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL
DECRETO LEGISLATIVO 20 NOVEMBRE 2008, N. 188, RECANTE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/66/CE CONCERNENTE PILE,
ACCUMULATORI E RELATIVI RIFIUTI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA
91/157/CEE.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

Vista la direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato;

Vista la decisione della Commissione 2009/603/CE del 5 agosto 2009 che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

Emana

il seguente decreto legislativo:



ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, le parole: *"dell'articolo 7"* sono sostituite dalle seguenti: *"dell'articolo 6"*.
2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, dopo le parole: *"che non soddisfano i requisiti del presente decreto"* sono inserite le seguenti: *"successivamente alla data di cui al comma 2,"*.
3. L'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, è sostituito dal seguente:

" ART. 7

(Raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli)

1. *Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata, i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. A tal fine, possono:*

a) *aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo ai medesimi;*

b) *organizzare autonomamente, su base industriale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori industriali e per veicoli.*

2. *L'attività di raccolta di pile e accumulatori industriali e di pile e accumulatori per veicoli può essere svolta anche da terzi indipendenti, purché senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel rispetto della normativa vigente.*

3. *I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e accumulatori industriali presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.*

4. *Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli è obbligato al loro conferimento ai soggetti che raccolgono detti rifiuti ai sensi del comma 1, a meno che la raccolta venga effettuata in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.*

5. *In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta di pile ed accumulatori per veicoli allestiti dai soggetti di cui al comma 1, dei rifiuti di detti batterie e accumulatori senza oneri e senza l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.*

6. *I soggetti di cui al comma 1 sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani."*



4. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 dopo le parole: *“la percentuale di raccolta delle pile e degli accumulatori”* è inserita la seguente: *“portatili”*;
 - b) al comma 3 le parole: *“risultanti dal Registro di cui all'articolo 14”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell'immesso sul mercato trasmessi dai produttori ai sensi dell'articolo 15, comma 3”*.
5. All'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: *“31 marzo”* sono sostituite dalle seguenti: *“28 febbraio,”*;
 - b) la parola: *“categorie”* è sostituita dalla seguente: *“tipologie”*;
 - c) le parole: *“di cui all'allegato III, punto 3, lettera b).”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui all'allegato II, parte B.”*
6. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: *“Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato di vigilanza e controllo di cui al presente decreto, sono definiti i criteri”* sono sostituite dalle seguenti: *“Il Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 definisce le modalità”*;
 - b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Dette modalità sono approvate dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19.”*
7. All'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: *“All'interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2.”* sono soppresse;
 - b) al comma 2, dopo le parole: *“dall'allegato III,”* sono inserite le seguenti: *“parte A,”* e l'ultimo periodo è soppresso;
 - c) al comma 4, la parola: *“annuale”* è soppressa;
 - d) al comma 5, le parole: *“Ai fini delle”* sono sostituite dalle seguenti: *“Ai fini della”* e le parole: *“e dei sistemi collettivi operativi”* sono soppresse.
8. L'articolo 15 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, è sostituito dal seguente:

" ART. 15

(Gestione del Registro e dei dati relativi ai sistemi collettivi, all' immesso al mercato, alla raccolta ed al riciclaggio)

1. Il Registro di cui all'articolo 14, gli elenchi di cui al comma 2 e i dati di cui al comma 3 sono detenuti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'ISPRA effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento dei compiti di cui all'articolo 14, commi 2 e 3.



2. I sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori si iscrivono presso le camere di commercio, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte B. Le Camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, l'elenco dei sistemi collettivi ed i successivi aggiornamenti e tutte le altre informazioni di cui all'allegato III, parte B.

3. I produttori comunicano annualmente alle Camere di commercio, entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia secondo quanto riportato nell'allegato III parte C. Le Camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, i dati di cui al presente comma.

4. L'iscrizione di cui al comma 2 e la comunicazione di cui al comma 3 sono assoggettate al pagamento di un corrispettivo da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 5.

5. L'ISPRA svolge, inoltre, i seguenti compiti:

a) predispone e aggiorna il Registro di cui all'articolo 14 sulla base delle comunicazioni di produttori di cui all'articolo 14, comma 2;

b) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare ai sensi del comma 3;

c) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi di raccolta, relativamente alla raccolta e al riciclaggio secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10, nonché dalle province, ai sensi dell'articolo 10, comma 5;

d) elabora i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio e ne trasmette le risultanze al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della trasmissione alla Commissione europea delle relazioni di cui all'articolo 24.”.

9. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“ c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, nonché la loro trasmissione all'ISPRA entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di rilevamento”.

10. All'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera b), dopo le parole: “decreto legislativo;” sono aggiunte le seguenti: “a tal fine si avvale del registro di cui all'articolo 14, degli elenchi e dei dati di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, predisposti e messi a disposizione dall'ISPRA;”;

b) al comma 6, lettera e), le parole: “all'articolo 15, comma 2, lettera b),” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 3,”.

11. All'articolo 23 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al comma 1, le parole: *“entro il 26 settembre 2009”* sono soppresse;
 - b) al comma 5, prima delle parole: *“In aggiunta al simbolo”* sono anteposte le seguenti: *“Entro il 26 settembre 2009”*.
12. All'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, al comma 2, le parole: *“ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettere c) e d),”* sono sostituite dalle seguenti: *“ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e),”*.
13. All'articolo 25 decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: *“dopo il 26 settembre 2009, immette sul mercato pile e accumulatori portatili e per veicoli privi del simbolo e della indicazione di cui all'articolo 23”* sono sostituite dalle seguenti: *“immette sul mercato pile ed accumulatori privi del simbolo di cui all'articolo 23, commi 1 e 3, o immette sul mercato, dopo il 26 settembre 2009, pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi della indicazione di cui all'articolo 23, comma 5, ”;*
 - b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“La stessa sanzione è applicata al produttore che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 15, comma 3, ovvero le fornisce in modo incompleto o inesatto.”;*
 - c) al comma 6, le parole: *“di cui all'articolo 24, comma 2,”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui all'articolo 22, comma 2,”*.
14. L'articolo 28 decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, è soppresso.
15. L'allegato III al decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, è sostituito dall'allegato A al presente decreto.
16. Allegato IV al decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, nella rubrica, le parole: *“(articolo 22, comma 1)”* sono sostituite dalle seguenti: *“(articolo 23, comma 1)”*.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO A - ALLEGATO III
(articoli 14, comma 2, e 15, comma 1)

PARTE A

MODALITA' DI ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI TENUTI AL FINANZIAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI

1) *L'iscrizione al Registro deve essere effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.*

2) *L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato in Italia.*

3) *All'atto dell'iscrizione al Registro il produttore indica:*

- a) Nome del produttore e marchio commerciale (se disponibile) con cui opera nello Stato membro;*
- b) Indirizzo/i del produttore: codice postale e località, via e numero civico, paese, URL, numero di telefono, persona di contatto, numero di fax e indirizzo di posta elettronica del produttore, se disponibili;*
- c) Indicazione del tipo di pile e accumulatori immessi sul mercato dal produttore: pile e accumulatori portatili, pile e accumulatori industriali o pile e accumulatori per autoveicoli;*
- d) Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un sistema collettivo;*
- e) Data della domanda di registrazione;*
- f) Codice fiscale del produttore nazionale o codice di identificazione nazionale del produttore di altro stato membro;*
- g) Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.*



4) I produttori comunicano, con le medesime modalità previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro 1 mese dalla data della modifica, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.

PARTE B

MODALITA' DI ISCRIZIONE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO DEI SISTEMI COLLETTIVI TENUTI AL FINANZIAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI

- 1) L'iscrizione deve essere effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del sistema collettivo.
- 2) L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato.
- 3) Ciascun sistema collettivo comunica all'atto dell'iscrizione le seguenti informazioni:
 - a) i dati relativi alla sua costituzione;
 - b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie e tipologie di pile e accumulatori gestite;
- 4) I sistemi collettivi comunicano, con le medesime modalità previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro 1 mese dalla data della modifica, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.

PARTE C

TABELLA 1

CATEGORIA	TIPOLOGIA
PILE E ACCUMULATORI PORTATILI	PILA ZINCO CARBONE
	PILA ZINCO CLORURO
	PILA ALCALINA
	PILA AL LITIO
	PILA ZINCO ARIA
	PILA ZINCO ARGENTO
	ACCUMULATORI AL PIOMBO
	ACCUMULATORI NICHEL CADMIO
	ACCUMULATORI NICHEL IDRURI METALLICI
	ACCUMULATORI AL LITIO
ALTRO	
ACCUMULATORI INDUSTRIALI	PIOMBO
	NICHEL CADMIO
	ALTRO
ACCUMULATORI VEICOLI	PIOMBO
	NICHEL CADMIO
	ALTRO



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, è stato emanato in base alla delega di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007.

La citata legge, all'articolo 1, comma 5, consente al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti delegati in essa previsti, entro ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore e nel rispetto delle procedure da essa stabilite.

Lo schema di decreto all'esame, redatto secondo la tecnica della novella legislativa, introduce, come appunto consentito dalla legge delega, correzioni ed integrazioni al decreto n. 188 del 2008 al fine di:

- a) eliminare alcuni errori materiali presenti nel testo vigente;
- b) migliorare il coordinamento delle norme in esso previste;
- c) adeguarne il contenuto a disposizioni comunitarie intervenute successivamente alla sua entrata in vigore, vale a dire alla direttiva 2008/103/CE del 19 novembre 2008, relativa all'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, ed alla decisione della Commissione 2009/603/CE del 5 agosto 2009, concernente gli obblighi di registrazione dei produttori.

Più in particolare, si precisa che :

a) la modifica di cui al comma 1, volta a correggere un errato rinvio normativo dovuto ad un errore materiale, prevede, correttamente, che le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera s), sono da riferire alle pile ed agli accumulatori portatili disciplinati all'articolo 6 e non all'articolo 7, come, invece, risulta dal testo vigente;

b) la modifica di cui al comma 2, volta a prevedere, all'articolo 5, comma 3, l'inserimento delle parole "successivamente alla data di cui al comma 2," si è resa necessaria al fine di recepire le indicazioni della direttiva 2008/103/CE, che modifica la direttiva 2006/66/CE, che, appunto, stabilisce un termine a partire dal quale le pile e gli accumulatori non rispondenti ai requisiti previsti dal decreto n. 188 del 2008 debbono essere ritirati dal mercato;

c) la modifica di cui al comma 3, prevede una riformulazione dell'articolo 7 vigente per meglio coordinarne le disposizioni. Detto articolo, che dovrebbe disciplinare l'organizzazione dei sistemi di raccolta separata di pile e di accumulatori sia industriali che per veicoli non prevede, infatti, per un evidente refuso, alcun riferimento alla raccolta di pile e di accumulatori per veicoli;

d) le modifiche di cui al comma 4 sono volte a: 1) specificare che, al comma 1 dell'articolo 8, la percentuale di raccolta è riferita alle pile ed agli accumulatori



portatili, come, in ogni caso, si desumerebbe dalle altre disposizioni dell'articolo 8, in quanto detto articolo disciplina esclusivamente tale categoria di pile e di accumulatori;

2) correggere la previsione del comma 3 dell'articolo 8 in quanto nel Registro di cui all'art 14 non sono più presenti i dati di immesso al consumo;

e) le modifiche di cui al comma 5 sono volte a: 1) rendere coerente il combinato disposto degli articoli 10 (Trattamento e riciclaggio) e 17 (Compiti del centro di coordinamento), eliminando una evidente incongruenza fra i termini stabiliti per l'adempimento degli obblighi previsti nei richiamati articoli. Al comma 8 del vigente articolo 10, è, infatti, stabilito che gli impianti di riciclaggio comunichino i dati relativi al riciclaggio al Centro di coordinamento entro il 31 marzo, mentre al successivo articolo 17, comma 2, lettera c), è previsto che il Centro di coordinamento comunichi a sua volta i dati sul riciclaggio ricevuti dagli impianti all'ISPRA entro il 28 febbraio; b) trasporre correttamente la direttiva che fa riferimento a "tipologie" di rifiuti e non a "categorie" di rifiuti riportate all'allegato II, parte B, del decreto n. 188 del 2008 e non all'allegato III (batterie al piombo-acido, batterie al nickel-cadmio e altre batterie ed accumulatori);

f) la modifica di cui al comma 6 è volta a rendere coerenti le disposizioni dell'articolo 13, comma 2, con quelle del successivo articolo 17, comma 2, lettera e), e ad assicurare, nel contempo, il coinvolgimento del Centro di coordinamento, così come previsto allo stesso articolo 17. L'articolo 13, comma 2, nella formulazione vigente prevede, infatti, l'emanazione di un decreto ministeriale per la definizione dei criteri di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio, sentito il Comitato di vigilanza e controllo, mentre il successivo articolo 17, comma 2, lettera e), dispone che il Centro di coordinamento debba "svolgere le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 13, d'intesa con il Comitato di vigilanza e controllo". Considerato l'evidente contrasto tra le due disposizioni, si è ritenuto di demandare direttamente al Centro di coordinamento di cui all'articolo 16, d'intesa con il Comitato di vigilanza e controllo, la definizione delle modalità di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio.

Al riguardo si precisa che la disposizione non pregiudica l'integrale attribuzione a carico dei produttori dell'onere del finanziamento delle operazioni di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori, disciplinata al comma 1 dello stesso articolo, bensì regola semplicemente i criteri di ripartizione fra i produttori di detto onere. La proposta di modifica nasce dalla considerazione che l'intero sistema di gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori è, secondo la logica della responsabilità del produttore, pianificato ed attuato dai produttori stessi in conformità alle vigenti disposizioni normative. Poiché i produttori sono tenuti ad organizzarsi in un Centro di coordinamento per far fronte alle responsabilità in materia di raccolta e di riciclaggio dei predetti rifiuti, si ritiene coerente che anche la definizione dei criteri di determinazione e di ripartizione dei costi fra i produttori debba essere stabilita dagli stessi produttori in relazione alle modalità organizzative adottate.

Si fa, inoltre, presente che la proposta di modifica non si limita a demandare ai produttori la definizione delle modalità di determinazione e di



ripartizione dei finanziamenti, ma prevede, altresì, che il Comitato di vigilanza e controllo, in cui sono rappresentate tutte le amministrazioni interessate, fra le quali anche il Ministero dello sviluppo economico, approvi dette modalità: in tal modo è assicurato il controllo di parte pubblica sulle attività svolte;

g) le modifiche di cui al comma 7, relative all'articolo 14 e all'allegato III, sono necessarie al fine di renderne coerenti le previsioni con le disposizioni della citata decisione della Commissione del 5 agosto 2009, concernente la registrazione dei produttori. Tale decisione stabilisce in maniera tassativa quali debbano essere i contenuti del registro dei produttori; conseguentemente, le disposizioni dell'articolo 14 e dell'allegato III non contemplate da tale decisione devono essere eliminate. In particolare, vanno eliminate le disposizioni relative ai sistemi collettivi ed ai dati di immesso al consumo;

h) le modifiche di cui al comma 8, relative all'articolo 15, sono conseguenti alle modifiche previste al comma 7, in quanto, avendo separato il registro dei produttori dall'elenco dei sistemi collettivi e dai dati di immesso al consumo, si rende necessario stabilire che questi ultimi sono anch'essi detenuti dal Ministero dell'Ambiente. Si precisa che le modifiche apportate dal presente comma all'articolo 15 del decreto n. 188 del 2008, come pure quelle introdotte dal comma 7 all'articolo 14, commi 1 e 5, hanno finalità meramente statistico-informative e non comportano mutamento di situazioni giuridiche soggettive riconducibili al citato decreto n. 188 del 2008;

i) le modifiche di cui al comma 9, relative all'articolo 17, comma 2, lettera c), sono volte a: 1) chiarire che i dati che il Centro di coordinamento deve trasmettere all'ISPRA riguardano la raccolta ed il riciclaggio di tutte le diverse categorie di pile e di accumulatori; 2) a correggere il termine previsto per la comunicazione di detti dati all'ISPRA, in coerenza con la modifica di cui al comma 5;

l) le modifiche di cui al comma 10, relative all'articolo 19, sono volte a: 1) consentire al Comitato di vigilanza e controllo di assolvere i propri compiti, mettendo a disposizione dello stesso gli strumenti necessari (comma 6); 2) rendere coerenti le disposizioni del comma 6, lettera e), con le disposizioni degli articoli 14 e 15, relative agli obblighi dei produttori, che sono state modificate secondo quanto previsto dalla decisione della Commissione del 5 agosto 2009;

m) la modifica di cui al comma 11 si rende necessaria per adeguare le disposizioni dell'articolo 23 alle previsioni dell'articolo 21 della direttiva comunitaria;

n) la modifica di cui al comma 12 si rende necessaria per coordinare le disposizioni del comma 2, dell'articolo 24 con le modifiche introdotte all'articolo 15 di cui al comma 8;

o) le modifiche di cui al comma 13 sono volte a: 1) rendere coerenti le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, relativo alle sanzioni per i produttori che non appongono la corretta etichettatura, con le modifiche apportate ai commi 1 e 5 dell'articolo 23, relativo proprio all'etichettatura; 2) coordinarne le disposizioni con le modifiche apportate all'articolo 14 (comma 3); 3) correggere un errore materiale (comma 6);.



p) la modifica di cui al comma 14, è volta a sopprimere l'articolo 28, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per la determinazione degli "obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformità dei sistemi di raccolta sull'intero territorio nazionale". Si evidenzia, infatti, che gli obiettivi di raccolta sono stati fissati dalla direttiva e che, coerentemente con essa, sono stati riportati all'articolo 8 del decreto; inoltre, i criteri base dei sistemi di raccolta risultano già fissati agli articoli 6 e 7 sempre del decreto n. 188 del 2008;

q) la modifica di cui al comma 15 si rende necessaria per conformare le disposizioni dell'allegato III alla decisione della Commissione relativa alla registrazione dei produttori;

r) la modifica di cui al comma 16, relativa all'allegato IV, si rende necessaria in quanto in esso è previsto un rinvio all'articolo 22, comma 1, relativo alle campagne di informazioni per gli utilizzatori finali anziché all'articolo 23, comma 1, che concerne l'etichettatura delle pile e delle batterie.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Lo schema di decreto indicato in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, Legge comunitaria 2007, che consente al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti delegati in essa previsti, entro ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Lo schema di decreto in questione, redatto secondo la tecnica della novella legislativa, introduce, infatti, correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, emanato in base alla delega di cui all'articolo 1 della citata legge comunitaria 2007. Le modifiche che si intendono apportare si sono rese necessarie o per eliminare errori materiali rinvenuti nel decreto in questione o per conseguire un migliore coordinamento delle norme in esso previste, anche alla luce della disposizione introdotta, in relazione all'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, dalla direttiva 2008/103/CE, del 19 novembre 2008, adottata successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 188 del 2008.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, che il provvedimento all'esame va a modificare.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Come sopradetto, il decreto in esame integra le norme di rango primario vigenti in materia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disciplina recata dal presente decreto attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.



Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni .

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento all'esame è stato redatto secondo la tecnica della novella legislativa ed introduce, pertanto, alcune modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.



6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento all'esame demanda demandare direttamente al Centro di coordinamento di cui all'articolo 16:

- la definizione, d'intesa con il Comitato di vigilanza e controllo, delle modalità di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio (art.1, lett. f);
- il compito di definire i criteri in base ai quali ripartire tra i produttori di pile e di accumulatori gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, compito prima demandato allo stesso Comitato di vigilanza e controllo (art.1, lett. n).

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazione proponente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il nuovo intervento regolatorio è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, Legge comunitaria 2007, che consente al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti delegati in essa previsti, entro ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore.

L'intervento regolatorio, redatto secondo la tecnica della novella legislativa, introduce, infatti, correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, emanato in base alla delega di cui all'articolo 1 della citata legge comunitaria 2007.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, che il nuovo intervento va a modificare.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il nuovo intervento regolatorio si è reso necessario per eliminare errori materiali rinvenuti nel decreto in questione, per conseguire un migliore coordinamento delle norme in esso previste e per garantire la certezza del diritto ai produttori che hanno legalmente immesso sul mercato prima del 26 settembre 2008 pile ed accumulatori non conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 2006/66/CE.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Con il nuovo intervento regolatorio si intende porre rimedio ad alcuni errori materiali rinvenuti nel decreto n. 188 del 2008 e, al contempo, conseguire un migliore coordinamento delle norme in esso previste e garantire, attraverso il recepimento della direttiva 2008/103/CE, adottata successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 188 del 2008, una interpretativa certa delle disposizioni comunitarie ai produttori che hanno legalmente immesso sul mercato, prima del 26 settembre 2008, pile ed accumulatori non conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 2006/66/CE.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Il nuovo intervento regolatorio si pone i seguenti obiettivi:

- eliminare errori materiali e incongruenze presenti nel decreto n. 188 del 2008;
- implementare il ruolo del Centro di coordinamento;
- dare attuazione all'articolo 1 della direttiva 2008/103/CE, adottata successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 188 del 2008, volto a chiarire l'applicazione dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE, nel senso di consentire alle pile e agli accumulatori immessi legalmente sul mercato prima del 26 settembre 2008 e che non sono conformi ai requisiti previsti da detta direttiva, di restare in commercio nella Comunità dopo tale data.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatari dell'intervento normativo sono i produttori che hanno legalmente immesso sul mercato prima del 26 settembre 2008 pile ed accumulatori non conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 2006/66/CE ed il Centro di coordinamento, cui sono demandati nuovi compiti in luogo del Comitato di vigilanza e controllo.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il contenuto del nuovo intervento regolatorio è stato concordato in corso di istruttoria AIR, attraverso il coordinamento del Dipartimento per le politiche comunitarie, in appositi tavoli tecnici, con tutte le altre amministrazioni interessate (Ministeri dell'interno, della salute, dello sviluppo economico, della giustizia e dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e per i rapporti con le regioni). Sull'intervento regolatorio è previsto venga acquisito anche formalmente il parere della Conferenza Stato-Regioni, nonché quello delle competenti commissioni parlamentari. Trattandosi anche di dare recepimento a disposizioni comunitarie che non presentano margini di discrezionalità non si è ritenuto di sentire le categorie economiche e le associazioni interessate. Per quanto riguarda anche le sanzioni sono conformi alla vigenti disposizioni



SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie. La mancata trasposizione della direttiva comunitaria comporterebbe l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per mancato recepimento della direttiva in questione.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta. Nel corso della istruttoria AIR le amministrazioni interessate hanno concordato su un'unica opzione tenuto conto anche del fatto che la direttiva non presentava margini di discrezionalità.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La valutazione che il nuovo intervento regolatorio avrebbe avuto effetti positivi in termini di certezza del diritto è stata effettuata a livello comunitario, quanto alla disposizione interpretativa dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE e a livello di Amministrazione proponente (Ministero dell'ambiente) quanto alle disposizioni correttive del decreto n. 188 del 2008.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario l'intervento normativo si propone di fornire agli operatori economici interessati un provvedimento normativo coerente che garantisca loro anche la certezza del diritto.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Il nuovo intervento regolatorio prevede:

- l'obbligo, per i sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori, di iscriversi presso le camere di commercio;
- l'obbligo, per le camere di commercio, di comunicare all'ISPRA l'elenco dei sistemi collettivi;
- l'obbligo per i produttori di comunicare annualmente alle camere di commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia;
- l'obbligo per l'ISPRA di trasmettere al Ministero dell'ambiente i dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate

L'Amministrazione non ha proceduto a comparazioni con altre opzioni alternative in quanto dette opzioni non sono emerse nè nell'ambito dell'Amministrazione stessa, nè nel corso delle consultazioni e, comunque, l'intervento prescelto è conforme ai criteri ed ai principi della direttiva.



E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento regolatorio. Gli operatori del settore tenuti all'adempimento degli obblighi introdotti dal nuovo intervento regolatorio provvederanno agli stessi adempimenti senza incidere su risorse pubbliche in quanto le nuove attività che il Centro sarà tenuto a svolgere saranno finanziate da dagli operatori economici che aderiscono allo stesso Centro. Anche gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche interessate saranno attuati immediatamente dalle stesse amministrazioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali oggi disponibili, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

E' stato valutato che le disposizioni dell'intervento regolatorio non avranno ricadute sul corretto funzionamento della concorrenza del mercato né sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo delineato sono il Centro di coordinamento, i produttori, il Comitato di vigilanza e controllo, i Ministeri dell'ambiente e dell'economia e l'ISPRA.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Circa le misure per garantire la pubblicità e l'informazione sull'intervento regolatorio è prevista la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

C) Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

L'attività di controllo è affidata al Comitato di vigilanza e controllo istituito dal decreto legislativo n. 188 del 2008, mentre l'attività di monitoraggio è affidata all'ISPRA. Entrambi i predetti soggetti opereranno con le strutture e secondo le modalità già previste

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Sarà effettuata, con cadenza biennale, a cura del Ministero, la prevista VIR, nella quale saranno valutati il raggiungimento degli obiettivi previsti nonché il rapporto costi-benefici. Il Ministero per tale verifica si avvarrà delle relazioni predisposte dagli organi di controllo e di monitoraggio

